

Università degli Studi di
Cassino e del Lazio Meridionale
Ufficio Atti Normativi e Regolamenti a cura
della Dott.ssa Maria Teresa Pirolo



RASSEGNA NORMATIVA E GIURISPRUDENZIALE

SETTEMBRE 2023

NORMATIVA E PRASSI

[DECRETO-LEGGE 19 settembre 2023, n. 124](#) Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione (GU n.219 del 19-09-2023)

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/09/19/23G00137/sq>

[DECRETO-LEGGE 29 settembre 2023, n. 131](#) Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio (GU n.228 del 29-09-2023)

Il DL n. 131 del 29 Settembre 2023 "DL Energia" riforma e ridefinisce con decorrenza 01 Gennaio 2024 il meccanismo delle agevolazioni riconosciute a favore delle imprese energivore (a forte consumo energia o elettrivore).L'efficacia della riforma è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea pertanto al momento non vi è certezza sulla data operativa della riforma.Alla luce di quanto sopra la CSEA ha comunicato, a seguito della delibera ARERA 434/2023/R/ell del 28.09.2023, che l'**apertura del sistema telematico (c.d. Portale Elettrivori)** per la raccolta delle dichiarazioni ai fini dell'inserimento nell'Elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'**anno 2024 non avverrà**, come previsto dall'Allegato A alla deliberazione ARERA 921/2017/E/eel e s.m.i., **entro il 30 settembre 2023 ma a data da destinarsi** che verrà comunicata esclusivamente a mezzo circolare nel sito istituzione CSEA.

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/09/29/23G00141/sg>

[DECRETO-LEGGE 29 settembre 2023, n. 132](#) Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali. (GU n.228 del 29-09-2023)

Sulla G.U. n. 228/2023 è stato pubblicato il **[DL 29 settembre 2023 n 132](#)** (cd. DL Proroghe), recante " *disposizioni urgenti in materia di proroga dei termini normativi e versamenti fiscali* ". Il Decreto differisce anche alcune scadenze in materia di lavoro e della previdenza.

Smart working per i super fragili (art. 8) - E' prorogato dal 30 settembre al 31 dicembre il termine previsto all' art. 1, comma 306, della legge n. 197/2022, per lo smart working dei lavoratori fragili. I lavoratori del settore pubblico e privato, che versano nelle condizioni di fragilità specificate dal decreto ministeriale del 4 febbraio 2022, manterranno fino alla fine dell'anno 2023 il diritto a rendere la prestazione lavorativa in modalità agile.

Fino al 31 dicembre 2023, pertanto, i datori di lavoro dovranno assicurare, a questi lavoratori lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento, salvo l'applicazione delle disposizioni contrattuali se più favorevoli.

L' art. 8, oltre a prevedere la proroga, inserisce anche un ulteriore periodo all' art. 1 , comma 306, della L. 29 dicembre 2022 n 197, il quale prevede che nel comparto dell'istruzione, il personale docente che svolge la prestazione in modalità agile vada adibito a attività di supporto nell'attuazione del Piano triennale dell' offerta formativa.

Gli oneri stimati per la proroga della misura ammontano complessivamente a 1.674.243 € per il 2023.

Riorganizzazione del Ministero del Lavoro (art. 14) – Il Decreto contiene poi la proroga dei termini in materia di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Avvocatura dello Stato. Il termine del 30 ottobre 2023, di cui all'articolo 1, comma 2, primo periodo, del D.L. n. 44/2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 74/2023, è prorogato al 30 novembre 2023 per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e per l'Avvocatura dello Stato.

Per quanto riguarda le attribuzioni di competenza del Ministero, le funzioni dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL) saranno attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, recante il regolamento di organizzazione del medesimo Ministero, da adottare entro il 30 novembre 2023.

Rimessione in termini per il versamento dei contributi (art. 3) – Il Decreto dispone che, i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023, dovuti dai soggetti che, alla data del 4 luglio scorso, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei Comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia nel medesimo periodo, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, si considerano tempestivi se effettuati, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023.

Amministrazione straordinaria di grandi imprese in stato di insolvenza (art. 15) - Nei casi in cui risulti pendente un contenzioso giurisdizionale avente a oggetto la validità della cessione dei complessi aziendali, il termine di esecuzione del programma del commissario straordinario è prorogato di ulteriori 24 mesi.

Credito d'imposta acquisto energia elettrica e gas naturale (art. 7) – Il Decreto anticipa al 16 novembre 2023 (rispetto al 31 dicembre 2023 precedentemente previsto), il termine entro il quale le imprese energivore, gasivore e non, possono usufruire, tramite compensazione o cessione, del credito di imposta per la spesa sostenuta per l'acquisto dell'energia elettrica o del gas, in relazione al primo e al secondo trimestre 2023 (art. 1 , c. da 2 a 5 della L n. 197/2022 e art. 4 del D.L. n.34/2023)

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/09/29/23G00142/sq>

Agenzia delle Entrate Risposta n. 428/2023 Trattamento fiscale applicabile alla retribuzione erogata al lavoratore distaccato all'estero – Articolo 51, comma 8-bis del Tuir.

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5521452/Risposta+n.+428_2023.pdf/112f4168-3238-b26c-ee09-df0979176d15

GIURISPRUDENZA

Consiglio di Stato, sezione V, 29 settembre 2023, n. 8589 In tema di accesso ai documenti amministrativi ex lege 241/1990: 1) la mancata impugnazione del diniego nel termine di decadenza non consente la reiterabilità dell'istanza ostensiva e la conseguente impugnazione del successivo diniego che sia meramente confermativo del primo, tranne che in presenza di fatti nuovi (sopravvenuti o no), non rappresentati nell'originaria richiesta, oppure di una diversa prospettazione dell'interesse giuridicamente rilevante, ovvero sia della posizione legittimante all'accesso; 2) in caso di accesso difensivo, l'amministrazione detentrica del documento e il giudice amministrativo adito ai sensi dell'art. 116 c.p.a. non devono svolgere ex ante alcuna ultronea valutazione sulla ammissibilità, influenza o decisività del documento richiesto nell'eventuale giudizio instaurato (competendo un tale apprezzamento alla sola autorità giudiziaria investita della questione), salvo il caso di una evidente, assoluta mancanza di collegamento fra il documento e le esigenze difensive, e quindi in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell'accesso difensivo stesso per l'assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla legge.

<https://www.eius.it/giurisprudenza/2023/534>

Consiglio di Stato, sezione V, 28 settembre 2023, n. 8568 In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, nell'ipotesi di mancata aggiudicazione: a) ai sensi degli artt. 30, 40 e 124, comma 1, c.p.a., l'impresa ha l'onere di offrire la prova dell'an e del quantum del danno che assume di aver patito; b) il danno conseguente al lucro cessante si identifica con l'interesse c.d. positivo, che ricomprende sia il mancato profitto (che l'impresa avrebbe ricavato dall'esecuzione dell'appalto), sia il danno c.d. curricolare (ossia il pregiudizio subito dall'impresa a causa del mancato arricchimento del curriculum e dell'immagine professionale per non poter indicare in esso l'avvenuta esecuzione dell'appalto); c) spetta all'impresa danneggiata offrire, senza poter ricorrere a criteri forfettari, la prova dell'utile che in concreto avrebbe conseguito qualora fosse risultata aggiudicataria dell'appalto, poiché nell'azione di responsabilità per danni il principio dispositivo opera con pienezza e non è temperato dal metodo

acquisitivo proprio dell'azione di annullamento (ex art. 64, commi 1 e 3, c.p.a.), e la valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., è ammessa soltanto nella impossibilità o estrema difficoltà di una precisa prova sull'ammontare del danno; detto onere probatorio può essere assolto anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, mentre non può essere surrogato da una consulenza tecnica d'ufficio; d) va esclusa la pretesa di ottenere l'equivalente del 10% dell'importo a base d'asta, sia perché tale criterio esula storicamente dalla materia risarcitoria, sia perché esso non può essere oggetto di applicazione automatica e indifferenziata (non potendo formularsi un giudizio di probabilità fondato sull'id quod plerumque accidit secondo il quale, allegato l'importo a base d'asta, può presumersi che il danno da lucro cessante del danneggiato sia commisurabile al 10% di quell'importo); e) il danno curricolare va puntualmente dimostrato e quantificato in una misura percentuale specifica applicata sulla somma liquidata a titolo di lucro cessante; f) il mancato utile spetta nella misura integrale, in caso di annullamento dell'aggiudicazione impugnata e di certezza dell'aggiudicazione in favore del ricorrente, solo se questo dimostra di non aver utilizzato o potuto altrimenti utilizzare maestranze e mezzi, in quanto tenuti a disposizione in vista della commessa; in difetto di tale dimostrazione, può presumersi che l'impresa abbia riutilizzato, o avrebbe potuto riutilizzare usando l'ordinaria diligenza, mezzi e manodopera per altri lavori, a titolo di aliunde perceptum vel percipiendum.

<https://www.eius.it/giurisprudenza/2023/534>

Corte costituzionale, 9 ottobre 2023, n. 186 Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Brescia in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 4-ter, commi 1, lett. c), e 2, del d.l. 1° aprile 2021, n. 44 («Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»), convertito, con modificazioni, nella l. 28 maggio 2021, n. 76, come inserito dall'art. 2 del d.l. 26 novembre 2021, n. 172 («Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali»), convertito, con modificazioni, nella l. 21 gennaio 2022, n. 3, «nella parte in cui impone la vaccinazione quale requisito essenziale "per il personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502"».

<https://www.eius.it/giurisprudenza/2023/532>

TAR Lazio, sez. IV, 26/9/2023 n. 14255 Ai sensi dell'art. 18, c. 2 della l. 241/1990, le Amministrazioni che bandiscono una gara pubblica devono acquisire d'ufficio i documenti necessari all'istruttoria già in loro possesso, in coerenza con le esigenze di semplificazione amministrativa ed in ossequio al divieto di aggravamento del procedimento. Anche recentemente la giurisprudenza ha statuito che l'acquisizione d'ufficio di documenti in possesso della stazione appaltante sostanzia un obbligo di portata generale, unitamente alla "insussistenza di espresse deroghe o eccezioni al loro ambito d'applicazione oggettivo e l'assenza, nella normativa disciplinante le procedure di affidamento di appalti pubblici, di puntuali previsioni che impediscano espressamente l'acquisizione degli attestati in possesso delle amministrazioni aggiudicatrici, precludono che possano essere escluse dal perimetro applicativo della normativa citata le procedure di aggiudicazione di contratti pubblici, nonché impongono di interpretarla ed applicarla, anche in ossequio al principio del "favor participationis" ed in conformità ai recepiti principi di semplificazione amministrativa, a tale tipologia di procedimenti". L'art. 101 del d.lgs. 36/2023, ha previsto che mediante il soccorso istruttorio si possa "sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica"; di conseguenza, nel caso di specie, il soccorso istruttorio non avrebbe potuto trovare applicazione, riguardando, la contestata valutazione, l'assegnazione di un determinante punteggio tecnico e non, più semplicemente, una previsione relativa alla partecipazione alla procedura di gara. Sul punto, una chiara presa di posizione da parte della giurisprudenza in cui si ribadisce che "deve tenersi per ferma la non soccorribilità (sia in funzione integrativa, sia in funzione sanante) degli elementi integranti, anche documentalmente, il contenuto dell'offerta (tecnica od economica): ciò che si porrebbe in contrasto con il superiore principio di parità dei concorrenti. Restano, per contro, ampiamente sanabili le carenze (per omissione e/o per irregolarità) della documentazione c.d. amministrativa. In altri termini, si possono emendare le carenze o le irregolarità che attengano alla (allegazione) dei requisiti di ordine generale (in quanto soggettivamente all'operatore economico in quanto tale), non quelle inerenti ai requisiti di ordine speciale (in quanto atte a strutturare i termini dell'offerta, con riguardo alla capacità economica, tecnica e professionale richiesta per l'esecuzione delle prestazioni messe a gara)".

<https://www.ildirittoamministrativo.it/Il-TAR-Lazio-si-esprime-obbligo-di-acquisizione-ufficio-di-documenti-relativi-ad-una-gara-pubblica/ult3475>

